



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 487 del 2020, proposto da Rosanna Talotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Dominijanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria non costituiti in giudizio;

nei confronti

Pontoriero Marilena non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare e con riserva di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, previa autorizzazione, verso tutti i concorrenti, del decreto M PI

AOODRCAL 756 del 23/01/2020, della nota M PI AOODRCAL1962 del 13/02/2020, del D.M. AOODPIT 85 del 01/02/2018, del D.M. n. 995 del

15/12/2017 (graduatoria definitiva della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, ordinando, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro

generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”.

Si prescrive, inoltre, che l’amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l’elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l’avvenuta pubblicazione, in un’apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”, del ricorso, della presente decisione e dell’elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’homepage del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l’elenco dei controinteressati integrati dall’avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l’importo che parte ricorrente dovrà versare all’amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l’attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Fissa, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 30 giugno 2020.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 13 maggio 2020.

Il Presidente
Nicola Durante

IL SEGRETARIO